

Mercati e tutela dei centri storici

di Marilisa Bombi

Il Comune è legittimato ad introdurre nella disciplina relativa al commercio su aree pubbliche particolari vincoli, quando le decisioni hanno come obiettivo la valorizzazione e tutela dei beni architettonici.

E' legittima la riqualificazione delle piazze che comporta una risistemazione del mercato e non c'è alcuna violazione del principio di libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità, se il Comune decide di subordinare il ritorno degli operatori del mercato, nella piazza ristrutturata, al rispetto di prescrizioni di rilievo economico, quali l'uso di banchi della stessa dimensione e dello stesso colore, nonché il divieto della sosta sul mercato degli automezzi per il pericolo del riversarsi sul selciato pregiato di oli lubrificanti o di altre sostanze. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 4254 depositata l'8 agosto 2014. La questione, estremamente complessa, ha riguardato il piano complessivo di riordino delle aree mercatali da parte del Comune di Monza ed il successivo rientro, quindi, degli operatori nelle piazze ristrutturate. I provvedimenti del Comune vennero impugnati da diversi operatori e la vicenda si è protratta per parecchi anni fino a giungere all'accoglimento del ricorso da parte del Giudice di primo grado che aveva, tra l'altro, condannato il Comune al pagamento di 10 mila euro di spese processuali.

Ma il Giudice di appello ha ritenuto, invece, che la procedura adottata dal Comune non era viziata né da incompetenza (atti adottati dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale) né erano stati violati i principi costituzionali connessi all'esercizio della libertà di impresa.

Estetica. In particolare, il Collegio ha contestato la decisione del Tar a proposito delle scelte "estetiche" del Comune che si risolverebbero in costi rilevanti a fronte di un decoro estetico che potrebbe essere perseguito in altri modi indicati anche dagli operatori. A tale proposito, infatti, il Tar non aveva considerato che l'art. 22 della l. regionale n. 6 del 2010, stabilisce che l'esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comune, sicché non può censurarsi l'esercizio di un potere dell'ente locale, consentito dalla legge e che per le modalità concrete non appare *ictu oculi* irragionevole o sproporzionato, rispetto all'esigenza di tutelare il decoro urbano e il rispetto dei beni monumentali e architettonici. Peraltro, sottolinea la sentenza, si tratta di scelte di puro merito, insuscettibili di essere oggetto di censure nell'ambito di un giudizio di legittimità, tanto più che non sono irragionevoli, né precludono, per la modestia dell'onere, l'attività economica. Peraltro, a tale proposito (nda) va anche osservato che l'articolo 28, comma 16 del d.lgs 114/1998 dispone che: "Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. [...]"

Via i mezzi dal mercato. Altra questione posta sul tappeto riguardava il divieto di usare gli automezzi sia come magazzino per la vendita, che come riparo in presenza di condizioni meteorologiche avverse e l'obbligo di stendere un telo sotto il mezzo per il periodo di stazionamento sulla piazza. Secondo il Collegio in tale scelta dell'Ente locale non è ravvisabile alcun pregiudizio derivante da tali prescrizioni. Ciò in quanto si tratta di accorgimenti disposti dal progetto *Pratum Magnum* voluto dall'Ente che aveva previsto "opportune aree di sosta per carico e scarico di merci per le attività dei mercatali". In sostanza, la disciplina prevista per la sede

mercatale della piazza centrale Trento e Trieste non avrebbe precluso che in altre sedi mercatali potesse essere usato l'automezzo ove sia il mezzo effettivamente usato per l'esercizio dell'attività, fermo restando che non appare irragionevole l'esigenza sottesa a tale prescrizione di tutelare il selciato pregiato della piazza appena riqualificata dal pericolo di perdite di lubrificanti che potrebbero irrimediabilmente macchiare il selciato. A tal fine il progetto di sistemazione complessiva aveva previsto di limitare al massimo possibile l'utilizzo di vetture nella piazza, proteggendo il selciato con teli di plastica da porre al di sotto degli automezzi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci.

La sentenza è disponibile all'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201008279/Provvedimenti/201404254_11.XML

Estratto da PL.COM del 28 agosto, su gentile concessione dell'Editore.